



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 155 del 05 MAG. 2016

OGGETTO dimissioni volontarie per pensione anticipata del Collaboratore Professionale Sanitario massaggiatore non vedente - Cat. D a tempo pieno ed indeterminato sig.ra Scotton Mariarosa.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL
DIRIGENTE RESPONSABILE S.S. GESTIONE ECONOMICO PREVIDENZIALE**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 05.05.2016 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato.

Il Responsabile del Procedimento
Responsabile s.s. Gestione Economico
Previdenziale

dott. Leonardo Tozza

IL DIRETTORE SC GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE

ha registrato contabilmente

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/annial /ai conto/i economico/i n..... "....."

☐ la spesa di €....., prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/ial /ai conto/i n..... "....."

☐ gli introiti di €....., previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i.....al/ai conto/i economico/i n..... "....."

☒ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore f.f. UOC Gestione Risorse Economiche Finanziarie

Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 155 del 05 MAG. 2016

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini con il Presidio CTO, subentrante ex lege a far data dal 01/01/2016 nei rapporti attivi e passivi relativi all'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini, avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Milano, Piazza Cardinale Andrea Ferrari, 1 - 20122 Milano;
- la DGR X/4622 del 19/12/2015 *"attuazione L.R. 23/2015: determinazioni in ordine alla direzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO"* di nomina del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale con decorrenza dal 01/01/2016 al 31/12/2018;
- la delibera aziendale n. 1 del 02/01/2016 di presa d'atto della costituzione dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (Asst) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO, giusta DGR n. X/4475 del 10/12/2015 e di insediamento dall'01.01.2016 del dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale, in attuazione della DGR X/4622 del 19/12/2015;

dato atto che, con lettera del 13/04/2016 acquisita al protocollo generale il 14.04.2016 con n. 4082, la sig.ra Scotton Mariarosa, nata a Venezia il 30/10/1960, C.F. SCTMRS60R70L736N, in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso questa ASST in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario massaggiatore non vedente, ha comunicato le proprie dimissioni volontarie per pensione anticipata con effetto dal 01/09/2016 (ultimo giorno di lavoro il 31/10/2016);

richiamato

- l'art. 38 comma 1 del CCNL del Comparto Sanità dell'01/09/1995, ai sensi del quale: *"nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per recesso del lavoratore, quest'ultimo deve darne comunicazione per iscritto all'azienda o ente, nel rispetto dei termini di preavviso"*;
- l'art. 39 commi 1 e 2 del CCNL del Comparto Sanità dell'01/09/1995 che stabilisce:
"1. Salvo il caso di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e quello di licenziamento senza preavviso, in tutti gli altri casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
 - 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
 - 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
 - 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.*2. In caso di recesso del dipendente, i termini di preavviso sono ridotti della metà"*;

dato atto che è stato rispettato il termine di preavviso prescritto;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 155 del 05 MAG. 2016

visto il D.L. del 06/12/2011 n. 201 – “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in L. 214/2011, che all'art. 24 commi 10 e 12 stabilisce: “10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014...”

12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122...”;

considerato

- che in attuazione di quanto disposto dall'art. 12, comma 12-bis, del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni nella L. 30/07/2010 n. 122, è stato pubblicato il Decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 06/12/2011, recante “disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita”, il quale prevede che: “A decorrere dal 1° gennaio 2013, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono incrementati di tre mesi...”;
- che in attuazione di quanto disposto dall'art. 12, comma 12-bis, del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni nella L. 30/07/2010 n. 122, è stato pubblicato il Decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 16/12/2014, recante “disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita”, il quale sancisce che: “A decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di 4 mesi...”;

rilevato, pertanto, che per l'anno 2016 l'accesso al pensionamento anticipato è riservato ai lavoratori che maturano complessivamente 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne indipendentemente dall'età anagrafica;

vista la L. del 28/03/1991 n.120 – “Benefici pensionistici ai lavoratori privi della vista” che all'art. 2 stabilisce: “Le attività lavorative dei privi della vista sono considerate particolarmente usuranti; conseguentemente, in attesa della riforma del sistema pensionistico, ai privi della vista viene esteso il beneficio di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, anche agli effetti dell'anzianità assicurativa.”;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 155 del 05 MAG. 2016

richiamata la L. del 29/03/1985 n. 113 che all'art. 9 comma 2 prevede: *"In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico, le prestazioni di lavoro dei centralinisti telefonici non vedenti, di cui all'articolo 2 della presente legge, sono considerati particolarmente usuranti. Conseguentemente agli stessi viene riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva"*;

dato atto

- che con verbale n. 2750 del 02/04/1980 il Ministero della Sanità, tramite Ufficio del Medico Provinciale di Venezia, accertava che la Sig.ra Scotton Mariarosa è affetta da cecità assoluta;
- che in data 17/09/1991, con lettera indirizzata al Ministero del Tesoro, la sig.ra Scotton Mariarosa ha chiesto, ai sensi della sopracitata L. del 28/03/1991 n. 120, che all'atto del pensionamento le vengano applicati a suo favore i benefici previsti dalla L. del 29/03/1985 n. 113 che all'art. 9 comma 2;
- che in data 31/08/2016 la sig.ra Scotton Mariarosa, in servizio presso questa ASST in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario massaggiatore non vedente, possederà il requisito minimo di pensione anticipata previsto dalla normativa vigente per il collocamento a riposo, per un totale complessivo di 43 anni, 2 mesi e 0 giorni, maturato come di seguito specificato:
 - dal 16/04/1984 al 31/12/2015 servizio prestato presso l'A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano per un totale di 31 anni, 8 mesi e 14 giorni;
 - dal 01/01/2016 al 31/08/2016 servizio prestato presso la nostra Amministrazione per un totale di 0 anni, 8 mesi e 0 giorni;
 - beneficio contribuzione figurativa ai sensi della L. del 29/03/1985 n. 113 art. 9 comma 2 per un totale di 10 anni, 9 mesi, 16 giorni;

preso atto che l' U.O.C. Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali – s.s. Gestione Economico Previdenziale - ha istruito la pratica e che in base alla vigente normativa in materia di pensioni, nulla osta alla risoluzione del rapporto di lavoro per maturati requisiti per il collocamento a riposo del dipendente in parola;

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1- di accogliere la domanda di dimissioni per collocamento in quiescenza della sig.ra Scotton Mariarosa, nata a Venezia il 30/10/1960, C.F. SCTMRS60R70L736N, in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso questa ASST in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario massaggiatore non vedente – Cat. D, con effetto dal 01/09/2016 (ultimo giorno di lavoro 31/08/2016);



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 155 del 05 MAG. 2016

- 2- di dare atto che tutte le pratiche occorrenti per il conferimento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di fine servizio sono predisposte dall' U.O.C. Gestione Risorse Umane e Relazioni Sindacali – s.s. Gestione Economico Previdenziale;
- 3- di dare atto che il presente provvedimento, oltre alla pratica per il conferimento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di fine servizio, sarà trasmesso all'I.N.P.S. - Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente;
- 4- di dare atto che alla dipendente Scotton Mariarosa non compete alcuna indennità di liquidazione da parte dell'Ente in quanto il Trattamento Fine Servizio verrà erogato dalla sede I.N.P.S. – Gestione Dipendenti Pubblici territorialmente competente;
- 5- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- 6- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

**DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Valentino Colao)

**DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott.ssa Paola Navone)

**DIRETTORE
SOCIO SANITARIO**
(Dott.ssa Paola Maria Saffo Prola)

S.S. Gestione Economico -Previdenziale

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento: dott. Leonardo Tozza

Referente del Procedimento: dott. Carmelo Gelsomino



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 155 del 05 MAG. 2016

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 05 MAG. 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 6 pagine e n. /// allegati.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Roberto Solardi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto